



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (EX ART. 20 D. LGS. 175/2016 E SS.MM.II.)

Introduzione normativa

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione e razionalizzazione periodica delle stesse annualmente alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP è stata effettuata dal Comune di Alessandria della Rocca giusta deliberazione C.C. n. 35 del 29/09/2017. Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con atto n. 7/2015.

Il quadro normativo in cui si inserisce il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni è in evoluzione come dimostra il recente intervento del legislatore (D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) e risponde al tentativo di regolare ed arginare il fenomeno delle società che costituiscono emanazione di Enti Pubblici, conseguendo un obiettivo di contenimento.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP sono relativi a società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
 - la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
 - servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
 - la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3),
- Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
 - società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici Strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
 - società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
 - società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Analisi delle partecipazioni.

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto.

Il presente provvedimento è il frutto di un processo di valutazione dei costi e dei benefici di ogni scelta, posta in essere sulla base dei parametri legali di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Nell'analizzare le partecipazioni dell'Ente si parte dalla ricognizione effettuata con la più volte citata deliberazione C.C. n. 35/2017, sulla scorta delle Linee guida adottate dal MEF - Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti.

Appare utile sottolineare che, dalla ricognizione straordinaria operata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30/10/2017 ex art. 24 d. Igs. n. 175/2016, emerge che nessuna delle società partecipate dal Comune di Alessandria della Rocca rientra nel piano di razionalizzazione.

Dare atto che con che il Comune detiene il 2.718% del capitale sociale della SOGEIR S.p.A. ATO AG 1 in SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A da parte della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest ato 11 .

ELENCAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AI 31/12/2019

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1. S.M.A.P. s.p.a.
2. So.Ge.I.R. Ato AG 1 SpA in liquidazione
3. SRR Ato 11 Agrigento Ovest ARL

B. PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

1. SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SPA

VALUTAZIONI E PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

S.M.A.P.s.p.a.

La Società per lo Sviluppo del Magazzolo - Platani S.p.A. nasce dalla volontà e dalla consapevolezza degli amministratori locali di dare al territorio Magazzolo-Platani "una spinta" per lo sviluppo economico-sociale.

Il Comune di San Biagio Platani, con propria deliberazione consiliare, aderisce, assieme ad altri dodici Comuni, Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltemini, Lucca Sicula, Palazzo Adriano, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, alla società mista a prevalente capitale pubblico, denominata "Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani", con la funzione di gestire i finanziamenti che sarebbero stati erogati per l'attuazione del Patto Territoriale Magazzolo -Platani.

Il capitale sociale originariamente sottoscritto per la sola parte pubblica (Azioni di "categoria A") ammonta a £. 355.000.000, suddiviso in 3.550 azioni del valore unitario di £. 100.000, successivamente convertito in € 183.357,50 e un valore unitario delle singole azioni pari ad € 51,65.

Il Comune di Alessandria della Rocca ha una quota di partecipazione pari al 5,95 %.

Nell'arco di questi anni la S.M.A.P. S.p.a. gestisce:

1) il *Patto Territoriale Generalista Magazzolo-Platani* approvato con decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica n. 2453 del 29/03/2001;

2) il *Patto Territoriale per l'Agricoltura*, approvato con decreto ministeriale n. 2517 dell'11/05/2001;

3) il Piano Integrato Territoriale n. 23 (P.I.T.) "Magazzolo Platani Monti Sicani dell'Agrigentino", con il riconoscimento di Ufficio Unico per la gestione delle iniziative comprese nel progetto P.I.T. n. 23 da parte della Regione Sicilia.

La S.M.A.P. S.p.A., quale soggetto rappresentante di tredici Comuni, individua dei precisi obiettivi da raggiungere, a sostegno dello sviluppo economico del territorio. Obiettivi che sono realizzabili con l'effettiva funzionalità della S.M.A.P. S.p.A. e la disponibilità di finanziamenti comunitari.

Specificatamente:

-*distretti produttivi caseari;*

-*distretti turistici;*

-*premierità PIT n. 23;*

-*risorse non utilizzate patto territoriale generalista.*

So.Ge.I.R. Ato AGI SPA in liquidazione

La partecipazione del Comune di Alessandria della Rocca nella società SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione, avente sede legale a Sciacca (AG), è obbligatoria ex lege (Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 488 dell'1 giugno 2002 e n° 1069 del 28 novembre 2002 D. Lgs n° 22/1997, articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 6 della legge regionale n. 9/2010) e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale. Il Comune detiene il 2,70% del capitale sociale.

Si dà atto che trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Alessandria della Rocca. Bivona . Callabellotta, Calamonaci, Callolica Eraclea. Cianciana. Lucca Sicilia. Menfi, Montevago, Ribera. Santa Margherita Belice. Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani. Sciacca c Villafranca Sicula) svolge attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

La società ha avuto per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016. e rientra nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

La società in questione è stata posta in liquidazione in forza dell'art. 19, comma 1, della Legge Regionale 08.04.2010 n. 9. Si è in attesa della chiusura della liquidazione.

SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl

La partecipazione nella società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 - Agrigento Provincia Ovest, avente sede legale a Sciacca (AG), è prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2010, ai sensi del quale "In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge".

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010 la S.R.R.. tra l'altro, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei reflui. La S.R.R. esercita attività di

controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti .

Inoltre, l'articolo 1, comma 609. della Legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Il capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11 - Agrigento Provincia Ovest è detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest.

Alla data del 31/12/2019 la società ha acquisito le quote societarie della SOGEIR gestione impianti smaltimento SPA.

Sogeir Gestione Impianto Smaltimento SpA

Con riferimento alla società in questione ed ai vincoli di scopo si richiamano gli art. 202 e 204 del D.Igs. n. 153/2006, l'art. 7 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i., nonché l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000. Trattasi di società, a partecipazione indiretta, controllata fino al 31/12/2018 al 100% da SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione e costituita per la Gestione Impianti e Smaltimento R.S.U.

Si rileva che la società controllata ha analogamente alla società controllante, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n.175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 len. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

Nel corso del 2019 è stato autorizzato l'acquisizione delle quote societarie di So.Ge.I.R. gestione impianti Smaltimento SpA da parte della SRR Agrigento provincia Ovest ATO 11

Trattasi di società a totale partecipazione indiretta dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago. Ribera, Santa Margherita Belice. Santo Stefano Quisquilia. Sambuca di Sicilia. San Biagio Platani. Sciacca c Villafranca Sicula).

Platani Magazzolo Ambiente Srl

La società Platani Magazzolo Ambiente Srl è una partecipata diretta il cui piano d' intervento per l' organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è stato approvato , ai sensi e per effetti dell' articolo 5,comma 2 ter) della legge Regionale n. 9/2010, coincidente con il territorio di Alessandria della Rocca e San Biagio Platani.

Tale società ha come sede legale San Biagio Platani corso Umberto I n. 105 ;

Anno di costituzione:2020 giorno 01 mese di dicembre

Capitale sociale: iniziale € 10.000,00

partecipazione: 50 %

Ambito di attività: La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi rifiuti ed ha lo scopo consortile e quindi mutualistico e senza finalità di lucro. Essa realizza l' organizzazione comune stabilita, in conformità al dettato dell' art. 2602 c.c., dai comuni sopra citati che assumono la veste di soci consorziati. con tale organizzazione i comuni soci intendono provvedere alla gestione unitaria ed integrata del servizio pubblico RSU nell' ambito dei territori comunali dei comuni soci. La società si

occuperà di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti nel territorio dell'ARO.

La società svolgerà, altresì, attività di supporto ai Comuni soci per la verifica e la corretta gestione delle entrate tariffarie inerenti il servizio di cui sopra, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea. La società potrà svolgere le attività di supporto tecnico e amministrativo alla tutela del decoro urbano, alla sicurezza dei cittadini, nonché altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate purché marginali e accessorie al conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono state inserite nella presente ricognizione le seguenti partecipazioni

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1. S.M.A.P. S.P.A.
2. SO.GE.I.R. ATO AG 1 SPA IN LIQUIDAZIONE
3. SRR ATO 11 AGRIGENTO OVEST ARL
4. PLATANI MAGAZZOLO AMBIENTE SRL

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

1. SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SPA

In conclusione si rileva che le partecipazioni di cui alla presente relazione, vengono mantenute in quanto trattasi, con riferimento alla Società di Regolamentazione dei Rifiuti e all'ATO in liquidazione, di società la quale partecipazione è obbligatoria per legge. In particolare per la società in liquidazione la conclusione delle attività stesse dipende dalla Regione Siciliana. Per quelle nate per intercettare finanziamenti, la partecipazione è mantenuta temporaneamente fino alla conclusione degli interventi infrastrutturali oggetto di finanziamento.

Per quanto sopra si ritiene di dovere effettuare una verifica a distanza di un anno dalla presente ricognizione periodica, con il coinvolgimento sia dei titolari di Posizione Organizzativa, sia delle società interessate alle quali la deliberazione, comprensiva della presente relazione, dovrà essere inoltrata.

5. GAL/ OPERATORE COLLETTIVO QUISQUINA

6. GAL QUISQUINA

7. Il Gal Quisquina è un Consorzio senza scopo di lucro, e non divide utili ma prosegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo integrato della propria area di riferimento. La quota di partecipazione del Comune di Alessandria della Rocca è del 16.67%, la durata del consorzio è fissata fino al 31/12/2030, salvo proroghe deliberate dall'assemblea dei soci. I comuni aderenti sono: Bivona – Santo Stefano Quisquina- Cianciana – Alessandria della Rocca – San Biagio Platani e la Fondazione A & S. ILima Mancuso. Ha finalità di pubblico interesse, attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni unioni, federazioni fra istituzioni.

Inoltre si dà atto che nella ricognizione straordinaria 2017. giusta deliberazione n. 35 del 28/09/2017 non è stato inserito tra la partecipazioni G.A.L. Quisquina . Si sottolinea, infatti, che il G.A.L. Quisquina è in partenariato con il G.A.L. Sicani.